



Orlandi Fatzone Perillo associati

Avv. Fabio Orlandi

Avv. Andrea Fatzone

Avv. Carlo Perillo d'Allore

Roma, 12.09.2013

Avv. Giuseppe Maria Berruti

Avv. Michele Fici

Avv. Maritisa Valente

Avv. Alessandro Cassiani

Dott.ssa Alessandra Sibutti

Dott.ssa Danica Caniglia

Dott. Alessio Cicchinelli

Spett.le

Consiglio Nazionale
Dell'Ordine degli Psicologi

Via pec presidenza@psy.it

Oggetto: Richiesta parere in materia di diritto di accesso agli atti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

Con riguardo al quesito relativo alla legittimità della richiesta da parte di un iscritto di accesso alle deliberazioni emesse dall'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo negli ultimi quattro anni, si riporta quanto segue.

Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione costituisce, per espressa previsione legislativa, un principio generale dell'attività amministrativa e si identifica nella possibilità di richiedere alla Pubblica amministrazione la visione e l'estrazione di copia di un atto da essa emesso.

L'accesso agli atti favorisce, quindi, la partecipazione del cittadino all'operato dei soggetti pubblici e permette di realizzare le istanze di trasparenza e pubblicità discendenti dal principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, ex art. 97 Cost.

In attuazione di tali criteri, la Legge 8 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo detta la disciplina generale dell'istituto, con riguardo all'ambito



Orlandi Falzone Perillo associati

soggettivo e oggettivo di applicazione, alle modalità di esercizio e, soprattutto, ai limiti entro i quali può svolgersi.

Con particolare riferimento a quest'ultimi, l'art. 24, comma 3, della l. 241/90 precisa che *“Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”*; più specificatamente, oltre a individuare i casi particolari nei quali istanze di riservatezza precludono l'accesso agli atti delle amministrazioni, la legge sul procedimento contempera le fondamentali esigenze di trasparenza e conoscenza dell'operato del soggetto pubblico, con l'interesse a che l'azione della pubblica amministrazione non venga paralizzata da istanze eccessivamente onerose o pretestuose, sulla base del criterio di non aggravamento del procedimento amministrativo.

Secondo le direttive ora precisate, è opportuno esaminare il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale ha come obiettivo il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ponendosi in un rapporto di specialità con la disciplina generale in tema di procedimento amministrativo dettata dalla legge 241 del 1990.

In particolare, l'intervento di recente attuazione, in un'ottica di totale trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prescrive quali debbano essere le informazioni che l'ente deve obbligatoriamente pubblicare mediante indicazione sul proprio sito istituzionale, enucleando una serie di macro settori interessati dall'obbligo di pubblicazione.

Quanto all'ambito di applicazione soggettivo della normativa in esame, pare pacifica la sottoponibilità a tale disciplina anche degli Ordini Professionali, enti pubblici non economici, rientranti nella definizione di Pubblica Amministrazione contenuta nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al quale espressamente rinvia l'art. 11 (*“Ambito soggettivo di applicazione”*) del decreto in esame.

Riguardo al caso di specie, viene in rilievo l'art. 23 del decreto secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*



Orlandi Falzone Perillo associati

- a) autorizzazione o concessione;*
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;*
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ;*
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.*

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”.

In aggiunta a ciò, l'art. 5, d.lgs. n. 33, rubricato “Accesso civico” dispone un'ipotesi particolare di accesso agli atti, per la quale il cittadino può richiedere l'ostensione delle informazioni per le quali sia prescritto l'obbligo di pubblicazione e non ancora pubblicate; a tal fine, la richiesta non è soggetta ad alcuna limitazione e ricomprende il diritto all'utilizzo gratuito delle informazioni obbligatoriamente pubblicabili.

Fissate in tal senso le direttive del dato normativo, è possibile sottolineare che, in primo luogo, le ipotesi di pubblicazione obbligatoria attengono solo e soltanto alle informazioni indicate dal decreto, nel rispetto del principio secondo cui “*le leggi (...) che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*” (art. 14 disp. prel. al c.c.); in secondo luogo, le istanze rivolte all'ostensione di informazioni non ricomprese nell'intervento normativo citato, dovranno seguire i criteri e le condizioni prescritte dalla disciplina generale di cui agli artt. 22 e ss. legge 241 del 1990.

Con specifico riguardo alla vicenda *de qua*, quindi, l'istanza rivolta all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo da parte di un suo iscritto, con la richiesta di visionare



Orlandi Falzone Perillo associati

tutte le delibere dall'ente emesse negli ultimi quattro anni deve considerarsi eccessivamente gravosa, non fondata su disposizioni di legge ed in violazione del principio generale di non aggravamento del procedimento amministrativo.

Segnatamente, l'ostensione di tutte le delibere emesse dall'Ordine esorbita dagli obblighi di pubblicazione prescritti dal d.lgs. 33/2013; in altri termini, al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza e pubblicità insite nel nuovo intervento normativo, l'istanza dovrà ulteriormente specificare il contenuto della sua richiesta, mediante l'indicazione o dei riferimenti numerici delle delibere di cui richiede la visione o il contenuto delle informazioni che vuole conoscere.

Nonostante, infatti, l'estensione delle informazioni conoscibili, la disciplina sull'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 non può tradursi in un diritto indiscriminato all'ostensione, essendo in ogni caso finalizzata alla conoscenza di informazioni ben determinate e precise.

In mancanza di indicazioni idonee quantomeno all'individuazione delle informazioni richieste, la disciplina applicabile non sarà più quella di carattere speciale dettata dal d.lgs. 33/2013, ma quella generale di cui agli artt. 22 e ss. l. 241; in tal senso, il richiedente dovrà dimostrare di avere *“un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*, al fine di ottenere gli atti richiesti.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti o integrazioni e con l'occasione porgo i più cordiali saluti

Avv. Andrea Falzone